

CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE (DM 17 maggio 2018)

Acquisto di calzature da lavoro e accessori in pelle

2.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI	Criterio	Mezzi di prova	Note
2.2.1 Responsabilità sociale di impresa	Dimostrare la propria capacità di applicare misure per la gestione etica della catena di fornitura tramite risorse professionali, capacità tecnica, procedure documentate finalizzate a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti lungo tutta la catena di fornitura, ossia il rispetto dei principali standard per condizioni di lavoro dignitose (Convenzioni ILO).	<ul style="list-style-type: none"> - Certificazione SA8000 o equivalente, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità - Documentazione che dimostri il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO, lungo la catena di fornitura 	<p>Il criterio non è obbligatorio. La stazione appaltante decide se utilizzarlo per selezionare i candidati che devono partecipare alla gara.</p> <p>L'offerente deve documentare efficacemente l'implementazione di una due diligence ("dovuta diligenza") lungo la filiera di produzione della calzatura</p>
2.2.2 Sistema di gestione ambientale	Applicare misure di gestione ambientale idonee ad arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale.	<ul style="list-style-type: none"> - Certificazione rilasciata ai sensi della norma ISO 14001 - Registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009) - Certificati equivalenti - Descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale che dimostri le misure equivalenti adottate in materia di gestione ambientale, <u>solo in caso di non accesso ai certificati per motivi non imputabili all'offerente</u>, con particolare riferimento alle procedure di: <ul style="list-style-type: none"> o controllo operativo; o sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; o preparazione alle emergenze ambientali e risposta. 	<p>Il criterio non è obbligatorio. La stazione appaltante decide se utilizzarlo per selezionare i candidati che devono partecipare alla gara.</p> <p>La descrizione del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente deve essere corredata di: politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione.</p>

2.3 SPECIFICHE TECNICHE	Criterio	Mezzi di prova	Note
<p>2.3.1 Tracciabilità della filiera produttiva</p>	<p>Garantire e dimostrare la massima trasparenza lungo l'intera filiera rispetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità di produzione coinvolte nelle fasi del processo produttivo (tomaia, suola, assemblaggio, rifinitura della calzatura) - luoghi di lavorazione delle materie prime. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000" con allegata la documentazione atta a dimostrare la trasparenza e la tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo (registrazioni ed evidenze oggettive), comprensiva di: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Dati per dimostrare la tracciabilità della filiera produttiva</u>: nome delle unità di produzione e degli impianti di trasformazione autorizzati, indirizzi dei siti produttivi e logistici, intermediari, importatori, marchi di tutte le unità coinvolte nella produzione delle calzature/ articoli in pelle; - <u>Dati per dimostrare la trasparenza della filiera produttiva</u>: fatturato e pezzi venduti, suddivisione percentuale dei singoli marchi sul totale del fatturato, composizione del prezzo. <p>Si veda anche la prima parte dell'Appendice III.</p>	<p>L'aggiudicatario (come è anche indicato nelle clausole contrattuali) potrà essere sottoposto ad audit in situ lungo tutta la filiera di approvvigionamento per gare superiori ad una certa soglia.</p>

**2.3.2 Requisiti relativi a
pelle e cuoio**

Il pellame deve essere conforme ai seguenti requisiti, inclusa la Direttiva 94/11/CE (etichettatura dei materiali usati per le calzature per poter essere commercializzate):

- UNI 10594:2010 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria calzaturiera
- UNI 10740:2008 Scamosciato per asciugatura – Caratteristiche e requisiti
- UNI 10826:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria della pelletteria e degli accessori
- UNI 10885:2012 Pelle conciata al vegetale – Definizione, caratteristiche e requisiti
- UNI 10886:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati alla manifattura di guanti
- UNI/TS 11268 Caratteristiche e requisiti dei cuoi per selleria

- **Rapporti di prova** rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Le prove di laboratorio sono effettuate da laboratori accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025 per le prove richieste (il laboratorio deve avere nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova richiamate nelle specifiche tecniche e/o essere accreditato per le prove richieste).

<p>2.3.3 Sostanze pericolose nel prodotto finale</p> <p><i>(calzature NON DPI)</i></p>	<p>Non devono essere usate:</p> <p>a) sostanze art. 57 del REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), allegato XIV (soggette ad autorizzazione) e sostanze art. 59, paragrafo 1 del REACH (Candidate List, versione aggiornata della Candidate List dell'ECHA) sostanze estremamente problematiche in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso;</p> <p>b) sostanze o miscele classificate o classificabili in concentrazione >0,1% in peso di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 «classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele», che hanno le seguenti indicazioni di pericolo: cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) appartenenti alle categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H360, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, , H361f, H361d, H361fd, H362)--tossicità acuta per via orale, cutanea e per inalazione categorie 1, 2 e 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331, EUH070)- tossicità in caso di aspirazione categoria 1 (H304)- tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 1(H370, H372)- pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 1 (H400, H410)-</p> <p>c) sostanze o miscele classificate o classificabili in concentrazione >1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 hanno le seguenti indicazioni di pericolo: pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 2, 3 e 4 (H411, H412, H413) - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 2 (H371, H373)</p> <p>d) sostanze soggette a restrizioni (RSL) indicate in Appendice I e riferite a: -fasi di produzione -formule usate nelle fasi di produzione -articoli o ai materiali omogenei -prodotti finiti. Il DM in Appendice I contiene tutti i mezzi di prova che devono essere allegati all'offerta.</p>	<p><i>Per i criteri a), b) e c)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con allegate schede di sicurezza dei prodotti e Rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO/IEC 17025. <p><i>Per il criterio d) tutti i mezzi di prova indicati nell'APPENDICE I ossia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO/IEC 17025 indicati nella tabella in Appendice I del DM; e/o - Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 che le sostanze indicate nell'APPENDICE I non sono state utilizzate. 	<p>Al fine di tener conto della sostenibilità economica delle prove, le sostanze da testare sono selezionate dal produttore delle sostanze considerando anche gli usi specifici della calzatura oggetto dell'offerta. Sono previsti dai laboratori per i rapporti di prova, dei pacchetti standard relativi ai requisiti minimi obbligatori.</p>
---	---	---	--

<p>2.3.4 Consumo idrico</p>	<p>Devono essere osservati i seguenti limiti sul consumo di acqua (m3 medio annuo per tonnellata di pelle o cuoio) durante il processo di concia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelli di grandi dimensioni 28m3/t - Pelli di piccole dimensioni 45m3/t - Pelli conciate al vegetale 35m3/t 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante (azienda fornitrice del cuoio o di lavorazione della pelle) firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 	<p>La documentazione deve indicare: importo annuo della produzione di cuoio e di consumo di acqua (medie mensili, ultimi 12 mesi) con allegate fatture e/o denuncia annuale alle autorità competenti dei volumi idrici derivati da pozzi</p>
<p>2.3.5 Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui provenienti dai distretti conciari, dai processi di finissaggio dei tessili e dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che</p>	<p>Per i reflui da conceria, quando vengono scaricati nelle acque superficiali dopo il trattamento sia in loco che fuori sede, il COD non deve superare i 160 mg/l.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO/IEC 17025 per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque (metodi di misura APAT-IRSA 5130 (2003) e ISPRA-CNR IRSA 5135 (2014) sulla media delle misurazioni effettuate nell'anno precedente). 	
<p>PER GARE = o >40.000 euro</p>	<p>Per i reflui da finissaggio tessili: il COD non deve superare 20,0 g/kg di materiali tessili lavorati. Il requisito è misurato a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue in situ o dell'impianto di trattamento che riceve le acque reflue dalle unità produttive in cui avvengono tali processi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO/IEC 17025 per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque previsti (metodi di misura APAT-IRSA 5130 (2003) e ISPRA-CNR IRSA 5135 (2014) sulla media delle misurazioni effettuate nell'anno precedente) - Etichetta ecologica di Tipo I (Ecolabel UE – Decisione 2014/350/UE Tessili o equivalente). 	
	<p>Per i reflui provenienti dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che, quando vengono scaricati nelle acque superficiali dopo il trattamento sia in loco che fuori sede, il COD non deve superare i 150 mg/l.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque previsti (metodi di misura APAT-IRSA 5130 (2003) e ISPRA-CNR IRSA 5135 (2014) sulla media delle misurazioni effettuate nell'anno precedente) 	

<p>2.3.6 Riduzione del carico di Cromo nei reflui</p>	<p>Utilizzare pelli per la cui produzione sono stati impiegati bagni di concia in cui sono stati adoperati sali di cromo di recupero; e/o inviare i bagni ad un consorzio di recupero in alternativa al recupero dovranno essere utilizzati prodotti concianti ad alto esaurimento che garantiscono risultati equivalenti a quelli tradizionali con impiego di dosaggi inferiori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in cui si attesta l'impiego di sali di cromo in parte recuperati e/o copia del MUD attestante l'invio dei bagni di concia a recupero <p><i>Per i concianti ad alto esaurimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante con le specifiche tecniche dei prodotti utilizzati (percentuale di efficienza di prestazioni dei prodotti chimici impiegati) e/o la documentazione tecnica dei sistemi di dosaggio. 	<p>Nella documentazione tecnica deve essere segnalata anche l'efficienza di prestazione rispetto a prodotti convenzionalmente utilizzati</p>
<p>2.3.7 Composti organici volatili (COV)</p> <p>PER GARE = o >40.000 euro</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per la produzione di calzature il COV: non deve superare 18 g COV/paio - Per la produzione di calzature DPI: non deve superare i 20 g COV/paio - Per la produzione articoli e/o accessori in pelle: non deve superare i 120 g/m2. 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante con il calcolo dell'impiego complessivo di COV durante la produzione finale di scarpe secondo la norma EN 14602 e la relativa documentazione (registrazione degli acquisti di pelle, adesivi, finiture e produzione di calzature) <p><i>Per calzature DPI:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificazione notificata ai sensi della direttiva 89/686/CEE, rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO/IEC 17025. 	
<p>2.3.8 Durabilità e caratteristiche tecniche delle calzature (calzature NON DPI)</p>	<p>Le calzature da lavoro ordinario, rispondenti alle caratteristiche definite dal comma 2, dell'art.74, del D.Lgs 81/2008, devono garantire i parametri di durata indicati in appendice II.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante con allegati Rapporti di prova indicati in Appendice II del DM che riporta la durabilità ottimale, per tipologia d'uso delle calzature "ordinarie", basata sulla categorizzazione del marchio Ecolabel UE (Decisione n. 1349/2016 calzature) 	

2.5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	Criterio	Verifica da richiedere nel bando	Note
2.5.1 Audit aspetti sociali	Per gare d'appalto superiori ad una certa soglia ¹ , l'aggiudicatario, qualora richiesto, dovrà sottoporsi ad un audit per verificare la conformità a quanto dichiarato e presentato in relazione alla tracciabilità e alla gestione responsabile della filiera riportate rispettivamente nei criteri 2.3.1 e 2.4.1	- Audit in situ , lungo la catena di fornitura, da parte di personale specializzato della stazione appaltante o chi per essa (Centrale di Committenza o altri Uffici di Controllo Indipendenti nazionali e internazionali)	Le ispezioni possono essere effettuate da un organismo di controllo accreditato da Accredia.
2.5.2 Raccolta differenziata	L'offerente (produttore) dovrà applicare la raccolta differenziata dei rifiuti in modo tale da preservare, evitando miscele, le caratteristiche tecniche dei diversi materiali, rendendo gli stessi utilizzabili da processi di recupero/riciclaggio effettuati da aziende specializzate.	- Indicazioni dettagliate sulle tipologie di rifiuto prodotte in azienda con le relative caratteristiche di pericolosità eventuali e modalità di gestione della raccolta e dello smaltimento eventuale	Per le tipologie di rifiuto prodotte in azienda, si può vedere ad esempio la norma UNI EN 12940: Rifiuti di fabbricazione delle calzature classificazione e gestione dei rifiuti

¹ Si lascia alla opportuna valutazione della stazione appaltante, in funzione delle caratteristiche del capitolato tecnico, l'importo a base di gara al di sopra del quale applicare tale clausola

2.4 CRITERI PREMIANTI	Criterio	Mezzi di prova	Note
2.4.1 Gestione responsabile della filiera	L'offerente deve garantire e dimostrare lungo tutta la filiera: <ul style="list-style-type: none"> - la tracciabilità - il rispetto delle norme sui diritti e sulla sicurezza dei lavoratori - la corresponsione di salari dignitosi - la libertà di associazione e contrattazione collettiva - la piena trasparenza 	- La relazione tecnica firmata dal rappresentante legale deve descrivere l'impatto delle proprie attività sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori lungo l'intera filiera produttiva	Il CAM riporta in Appendice III esempi di schede informative e di controllo sui diritti umani e dei lavoratori. La relazione deve includere una rendicontazione dei processi e delle politiche di <i>due diligence</i> e dell'efficacia delle misure adottate per affrontare gli impatti negativi delle attività, utilizzando gli indicatori misurabili riportati nel criterio (dati occupazionali dei fornitori, inquadramento retributivo, etc.)
2.4.2 Etichette ambientali di tipo I	E' attribuito un punteggio premiante alla fornitura che rispetta tutte le prestazioni del marchio Ecolabel «Calzature» (Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione europea del 5 agosto 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Ecolabel europeo - Altre etichette equivalenti di tipo I, regolamentate dalla norma tecnica ISO 14024 - Altri mezzi di prova idonei a dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti quale Documentazione tecnica del fabbricante 	
2.4.3 Cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciarci	La concentrazione totale di cromo nelle acque di depurazione degli scarichi conciarci consortili o delle singole aziende non deve superare 1,0 mg/l (BAT industria conciaria, decisione di esecuzione 2013/84/UE26 della Commissione)	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante (media mensile dell'impianto consortile) con rapporto di prova con metodi: ISO 9174, EN 1233 o EN ISO 11885 <p><i>Se non collegato ad un impianto di trattamento consortile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di conformità con BAT 10, BAT 11 o 12, a seconda dei casi, della decisione della Commissione 2013/84/ UE relativa alla riduzione del contenuto di cromo negli scarichi delle acque reflue. 	

<p>2.4.4 Depilazione delle pelli senza solfuri</p>	<p>Devono essere utilizzate pelli prodotte con processi di depilazione senza solfuro di sodio e solfidrato di sodio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante che descriva la procedura utilizzata senza solfuri con allegate fatture di acquisto delle sostanze utilizzate 	
<p>2.4.5 Componenti tessili costituiti da fibre riciclate</p>	<p>Utilizzare fibre tessili riciclate (produzione di calzature, accessori e articoli in pelle) sia naturali che sintetiche o fibre sintetiche ottenute dal riciclo di materiale plastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bilancio di massa rilasciato da un organismo di valutazione della conformità - Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastic Seconda Vita o equivalenti) - Etichetta ambientale di tipo I ai sensi della norma ISO 14024 che soddisfi il requisito contenuto nel criterio 	<p>Il bilancio di massa contiene l'esatta quantificazione della % di riciclato nel materiale</p>
<p>2.4.6 Materiali polimerici</p>	<p>Utilizzare PVC senza stabilizzanti termici a base di Piombo e Cadmio e senza ftalati a basso peso molecolare (DEHP (diethylstilbato), BBP (butilbenzilftalato), DBP (dibutilftalato), DIBP (diisobutilftalato)) oppure utilizzare PVC riciclato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante con Rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Le prove di lab. sono effettuate da laboratori accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025 per le seguenti prove: ISO/TS 16181-2011 o CPSC-CH-C1001-09.3 (Il laboratorio deve avere nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova richiamate e/o essere accreditato per le prove richieste). I rapporti di prova attestano l'utilizzo del PVC senza le sostanze indicate nel criterio. <p><i>Per il PVC riciclato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) 	<p>Deve essere presente la prova per ciascuna sostanza indicata nel criterio.</p>
<p>2.4.7 Risparmio idrico</p>	<p>I quantitativi di acqua impiegati devono essere ottimizzati in tutte le tappe della lavorazione a umido mediante il ricorso al lavaggio per lotti anziché con acqua corrente, ove possibile, alla tecnica a bagni corti e/o devono essere utilizzate tecnologie in grado di riciclare l'acqua di processo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante con la descrizione dettagliata del sistema impiegato per l'ottimizzazione dei quantitativi di acqua lungo il ciclo di vita della calzatura 	

<p>2.4.8 Utilizzo di tecnologie pulite in fase di finissaggio, verniciatura, giunteria e assemblaggio</p>	<p>La stazione appaltante potrà attribuire dei punteggi premianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'impiego di prodotti a base acquosa nel trattamento delle materie prime e delle componenti (serigrafia, finissaggio, verniciatura), nell'incollaggio delle parti (giunteria e assemblaggio) e nella finitura delle calzature; - per l'impiego di prodotti reticolabili con radiazioni UV per la stampa serigrafica e per l'incollaggio; - per l'impiego di adesivi solidi termofusibili per la giunteria e le altre fasi di assemblaggio dei componenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante con la descrizione degli strumenti utilizzati per le fasi di finissaggio, verniciatura, giunteria e assemblaggio, indicando eventualmente le quantità di prodotto utilizzato sul totale 	
<p>2.4.9 Recupero dei sottoprodotti di lavorazione – Bilancio Materico</p>	<p>Deve essere massimizzato l'utilizzo dei sottoprodotti di lavorazione della calzatura e delle singole materie prime (nell'intera filiera produttiva), all'interno dello stesso o altro ciclo produttivo, minimizzando la produzione di rifiuti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante con la descrizione dettagliata della tipologia e della quantità (anche percentuale) dei rifiuti prodotti e di quelli destinati a recupero, specificandone il trattamento, sia della produzione della calzatura che delle materie prime, anche attraverso analogha documentazione rilasciata da ciascun fornitore di pellame e altro materiale rilevante 	<p>Nell'appendice IV del CAM, come esempio, è indicata una tabella che indica i possibili recuperi o le modalità di smaltimento dei materiali per le varie fasi del processo.</p>
<p>2.4.10 Innovazione di processo e prodotto</p>	<p>La stazione appaltante potrà attribuire dei punteggi premianti per le seguenti innovazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo tecnologie innovative certificate; - impiego sistemi di ottimizzazione del taglio per la riduzione di sfridi e scarti; - investimenti effettuati per innovazione tecnologica quale sensoristica, automazione di processo ecc. e ricerca (i punteggi potranno essere riferiti al valore percentuale dell'investimento rispetto al volume di fatturato); - partecipazione a progetti di ricerca o collaborazioni con Università ed Enti di ricerca 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante con idonea documentazione comprovante la conformità al criterio 	<p>Esempi di documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>certificazione dell'innovatività delle tecnologie adottate</i> (Certificazione ICEC di processi aziendali innovativi o equivalenti); - <i>specifiche tecniche e dati acquisto di impianti per ottimizzazione e innovazione processi;</i> - <i>dati economici e di bilancio;</i> - <i>documentazione attestante la partecipazione ai progetti di ricerca, etc.</i>

<p>2.4.11 Risparmio energetico</p>	<p>Impiego di sistemi ad alta efficienza e basso consumo energetico per la produzione finale di calzature</p>	<p>- Documentazione tecnica del fabbricante con la descrizione dei sistemi ad alta efficienza utilizzati e le specifiche tecniche che dimostrino i sistemi impiegati sono a basso consumo energetico</p>	
<p>2.4.12 Raccolta e riuso delle calzature esistenti ante gara</p>	<p>Le calzature esistenti, ossia quelle da sostituire con la fornitura, devono essere disassemblate nelle singole componenti prima di essere inviate agli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati</p>	<p>- Documentazione tecnica del fabbricante con le informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l'assolvimento di quanto indicato nel criterio.</p>	<p>L'offerente si impegna a fornire le informazioni relative all'indicazione delle parti terze da coinvolgere per l'assolvimento di tale clausola contrattuale e relativo accordo preliminare dalle stesse sottoscritto.</p>